

ACCORDO DI VALUTAZIONE
DI VARIETA' DI CITRUS, NEL TERRITORIO ITALIANO

tra

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Antonio Di Monte, nella sua qualità di Direttore Generale f.f. del CREA, nato a Canosa di Puglia (BT) il 4/8/1955;

e

L'Organizzazione dei Produttori (di seguito denominata **OP**), Partita IVA Via, CAP Città, nella persona del, nella sua qualità di (es. Presidente Consiglio di Amministrazione e Rappresentante legale), nato a, il

Premesso che

- a) Il CREA, già CRA, istituito dal D.lgs. n. 454 dell'ottobre 1999, così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 persegue le proprie finalità attraverso le Strutture scientifiche e organizzative dislocate sull'intero territorio nazionale;
- b) Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, il CREA, favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica ottenuta dalle attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, secondo le diverse competenze, nei diversi settori produttivi;
- c) La sede di Acireale (CT) del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) svolge studi e ricerche inerenti la genetica ed il miglioramento genetico degli agrumi;
- d) Il CREA intende diffondere e valorizzare alcune nuove selezioni (di seguito Varietà) ottenute negli ultimi anni dai ricercatori del CREA sede di Acireale (CT), ed in particolare le Varietà descritte all'Allegato 1 del presente Accordo;
- e) Presso la sede di Acireale del CREA-OFA è stata effettuata una prima valutazione delle Varietà che ha fornito risultati positivi. Tuttavia, la valutazione non ha finora previsto l'ottimizzazione delle tecniche colturali specifiche per ciascuna di esse e per specifico ambiente, pertanto, al fine di valutarne le potenzialità produttive e qualitative e l'impatto che le stesse Varietà possono avere sul mercato, è necessario avviare la valutazione in diversi ambienti pedoclimatici dell'Italia meridionale prima del loro rilascio per la diffusione e valorizzazione ai fini commerciali;
- f) Al CREA sono riconducibili la proprietà e i diritti del costituente del materiale vegetale, anche ai fini della successiva diffusione e valorizzazione;
- g) Il CREA ha presentato domanda di privativa vegetale presso l'Ufficio comunitario per alcune delle Varietà in elenco all'Allegato 1 del presente Accordo e si riserva di presentare medesima domanda per altre selezioni che dovessero risultare idonee al termine del periodo di valutazione;
- h) La sede di Acireale (CT) del CREA-OFA, al fine di dare ampia pubblicità e far conoscere le

nuove Varietà ai potenziali utilizzatori e alle OP presenti nel territorio nazionale e promuovere il percorso partecipato di valutazione di cui al presente Accordo, ha organizzato due incontri pubblici dal titolo “Progettiamo insieme la nuova agrumicoltura” ad Acireale (CT) il 29 marzo 2017, presso la propria sede, ed a Lamezia Terme il 5 aprile 2017 presso la sede provinciale CIA. A seguito degli incontri sono state pubblicate alcune note stampa ed articoli divulgativi visionabili ai link richiamati in Allegato 2;

- i) Con avvisi per manifestazione di interesse prot. 21565 del 23/05/2017 e prot. 41664 del 19/10/2017, il CREA OFA sede di Acireale ha già rilasciato, in regime di non esclusività, 8 ibridi e selezioni clonali di agrumi (D2238, A145, C6925, H4991, Amoa 2, Amoa 4, Amosi 11, Sun Red) ad alcune organizzazioni di produttori Italiane per procedere alla valutazione delle loro potenzialità produttive e qualitative, per l’avvio della successiva commercializzazione.
- j) Il CREA per il tramite del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il _____ (prot. n. _____ del _____), manifestazioni di interesse da parte di OP, finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Valutazione, per il territorio italiano, in forma non esclusiva delle Varietà descritte all’Allegato 1 del presente Accordo;
- k) La OP (OP), in risposta all’Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. del) ad ottenere un Accordo di Valutazione non esclusivo, per il territorio italiano, per le Varietà indicate all’art. 1 del presente Accordo;
- l) La OP, ha una comprovata esperienza nella coltivazione di agrumi, è interessata all’innovazione varietale e si è resa disponibile ad effettuare una valutazione delle Varietà in oggetto per un’ampia sperimentazione presso le aziende ad essa associate;

si conviene e si stipula quanto segue

costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art.1 Oggetto dell’Accordo

- 1.1 Il CREA concede alla OP, che accetta, il diritto non esclusivo ad impiantare le Varietà individuate tra quelle descritte in Allegato 1, e specificate di seguito, al fine di effettuarne la Valutazione delle potenzialità produttive e qualitative e l’impatto che le stesse varietà possono avere sul mercato. L’impianto avrà luogo presso le aziende associate alla OP elencate in Allegato 3 e individuate ai sensi del successivo art. 6.

Varietà	Numero di marze	Tipologia di materiale (reinnesti/piante da vivaio)
OTA9		
D2238		
A145		
C6925		
H4991		
D871		
Amoa 2		
Amoa 4		

Amosi 11		
Tarocco CREA-1		
Tarocco CREA-2		
N.B. Lasciare solo le varietà scelte dalla OP tra quelle all'Allegato 1		

- 1.2 Congiuntamente alle varietà di cui al precedente comma 1, la OP si impegna, a nome delle aziende in Allegato 3, a effettuare prove di valutazione agronomica, su un numero minimo di 30 piante per ciascuna varietà, anche per le seguenti selezioni, di proprietà del CREA, già oggetto di domanda di privativa vegetale comunitaria:
- “Early sicily” (n. 2012/0556 del 6/3/2012)
 - “Sweet sicily” (n. 2012/0557 del 6/3/2012).

Art. 2. Territorio

- 2.1 Alle condizioni dettate dal presente Accordo, il CREA concede alla OP, che accetta, il diritto di effettuare la valutazione delle Varietà di cui all'art. 1 limitatamente al territorio italiano.

Art. 3 Fornitura del materiale

- 3.1 La fornitura del materiale di propagazione delle Varietà di cui all'art.1 comma 1 sarà a cura della sede di Acireale (CT) del CREA-OFA. Nel caso in cui la richiesta del materiale di propagazione sia eccedente rispetto alla disponibilità al momento della richiesta, il CREA si riserva di provvedere alla costituzione di sezioni incrementali per fornire il materiale nel minor tempo possibile.
- 3.2 La OP potrà decidere se reinnestare impianti preesistenti nelle aziende elencate in Allegato 3 o se delegare un'azienda vivaistica di fiducia per la fornitura di piantine da vivaio. In quest'ultimo caso, la OP dovrà comunicare per iscritto al CREA-OFA le generalità dell'azienda vivaistica. Il costo delle piante ed il loro successivo mantenimento sarà a carico della OP.
- 3.3 L'acquisizione del materiale di propagazione delle varietà di cui all'art.1 comma 2 dovrà invece essere effettuata direttamente presso un'azienda vivaistica di fiducia, in quanto tale materiale è già stato ceduto con licenza non esclusiva a tutte le associazioni dei vivaisti agrumicoli italiani.
- 3.4 Resta fermo che tutte le accessioni varietali oggetto del presente Accordo resteranno di esclusiva proprietà del CREA e nessuna ulteriore moltiplicazione potrà essere avviata dalla OP senza espressa autorizzazione scritta del CREA, in risposta a richiesta formale della OP.

Art. 4. Durata dell'Accordo

- 4.1 Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data della comunicazione del CREA di avvenuta sottoscrizione digitale e terminerà quando la OP fornirà il report sul terzo ciclo di fruttificazione delle Varietà di cui all'art. 1 comma 1, secondo quanto previsto dal piano di valutazione descritto al successivo art. 8.

4.2 Al termine della sperimentazione il materiale vegetale oggetto della valutazione per il quale la OP non manifesti l'interesse ad avviarne la diffusione e la valorizzazione ai fini commerciali ai sensi del successivo art. 10, dovrà essere distrutto. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA-OFA a seguito della comunicazione da parte dell'OP dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine della sperimentazione.

Art. 5. Corrispettivo

- 5.1 La OP verserà al CREA un corrispettivo di€ + IVA (indicare 3.000 € nel caso di prima sottoscrizione, o 1.000€ nel caso in cui la OP abbia già sottoscritto accordi di valutazione di cui agli avvisi per manifestazione di interesse del 2017) a titolo di rimborso forfetario per la gestione e il prelievo del materiale e il saggio dei principali patogeni. Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca B.N.L., Agenzia di Roma - Via S. Nicola da Tolentino 67 Roma; (IBAN IT 19S0100503382000000218660), con specifica indicazione nella causale del numero di fattura e della seguente dicitura: "Accordo di Valutazione varietà di agrumi CREA/OP".
- 5.2 Al momento del pagamento dei corrispettivi di cui al precedente punto 5.1 il CREA-OFA provvederà all'emissione di regolare fattura elettronica.

Art. 6. Impegni delle parti e responsabilità

- 6.1 La OP si impegna a valutare la performance agronomica ed il potenziale commerciale delle varietà in oggetto, rispettando tutte le clausole stabilite dal presente Accordo ed adottando tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale delle accessioni varietali in valutazione.
- 6.2 La OP indicherà in Allegato 3 al presente Accordo l'elenco delle aziende ad essa associate che intendono avviare le valutazioni delle varietà all'art. 1, comma 1 e comma 2, presso le proprie sedi, e comunicherà per iscritto al CREA-OFA l'esatta ubicazione (coordinate GPS) delle parcelle in cui verranno effettuate le valutazioni.
- 6.3 Il CREA si impegna a fornire il materiale di propagazione secondo quanto stabilito al precedente art. 3, nonché, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, ad iscrivere le varietà in oggetto al Registro Nazionale dei Fruttiferi, secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

Art. 7. Diligenza della OP

- 7.1 Il materiale vegetale delle varietà in oggetto potrà essere utilizzato dalla OP e dalle aziende ad essa associate di cui all'Allegato 3, al solo fine di effettuarne la Valutazione delle potenzialità produttive e qualitative e l'impatto che le stesse varietà possono avere sul mercato. A tal fine:

- a) la OP, per conto delle aziende in Allegato 3, si impegna a non vendere il prodotto delle varietà anche per non pregiudicare l'eventuale tutela secondo convenzione UPOV di quelle varietà non ancora protette da privativa; per tutte le selezioni la OP potrà comunque effettuare indagini per comprenderne il potenziale commerciale (consumer test, panel test, ecc);
- b) la OP, in rappresentanza delle aziende in Allegato 3, consentirà l'accesso alle parcelle di cui al punto 6.2, previa comunicazione entro i 7 giorni precedenti da parte dei ricercatori del CREA-OFA, al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dal presente Accordo.

Art. 8. Piano di valutazione e Rapporti sull'andamento della valutazione

- 8.1 La OP si impegna a seguire le istruzioni del CREA-OFA per tutto quanto dovrà essere praticato alle piante delle accessioni varietali in oggetto (potatura, concimazione, irrigazione, ecc.), in accordo con le aziende produttrici coinvolte nella valutazione.
- 8.2 La OP fornirà annualmente al CREA-OFA un resoconto del comportamento delle accessioni varietali saggiate ed un giudizio di merito sulle stesse al fine di selezionare quelle ritenute più promettenti.
- 8.3 Entro 3 mesi dalla valutazione del terzo ed ultimo ciclo di fruttificazione delle piante, la OP dovrà pronunciarsi definitivamente in merito all'esito della valutazione e sul potenziale commerciale di ciascuna varietà in oggetto e comunicare per iscritto tale esito al CREA-OFA.

Art. 9. Mutazioni

- 9.1 Ogni eventuale mutazione delle accessioni varietali in oggetto dovrà essere immediatamente segnalata al CREA-OFA e resterà di proprietà del CREA.

Art. 10. Successiva diffusione e valorizzazione commerciale

- 10.1 Al termine della valutazione, le OP che siano in regola con gli obblighi previsti dal presente Accordo potranno presentare al CREA delle proposte di acquisizione dei diritti ai fini dello sfruttamento commerciale per le varietà prescelte dalle OP stesse, tra quelle in oggetto. Tali proposte, che verranno negoziate e perfezionate in accordo con il CREA con successivo Contratto di Licenza per la valorizzazione commerciale, dovranno prevedere per ogni singola varietà una coltivazione su una estensione minima di 10 ettari da impiantare entro 4 anni dalla sottoscrizione dell'eventuale Contratto di Licenza. In particolare, il CREA evidenzia sin da ora che la OP:
 - a) potrà effettuare impianti commerciali, in regime di non esclusività, con un vantaggio di 5 anni, ovvero potendo disporre di un impianto già avviato nel corso della sperimentazione, rispetto ad altre OP che non hanno sottoscritto Accordi di Valutazione analoghi al presente Accordo, per le specifiche varietà tra quelle elencate in Allegato 1. I 5 anni decorreranno a partire dalla sottoscrizione del futuro Contratto di Licenza per la valorizzazione commerciale. Qualora nessuna OP che abbia sottoscritto un Accordo di Valutazione desideri

avviarne la diffusione commerciale, detta varietà potrà essere oggetto di Contratto di Licenza anche per altre OP che non abbiano sottoscritto Accordi di Valutazione.

- b) usufruirà di una riduzione del 30% sulle royalty stabilite nel futuro Contratto di Licenza per la valorizzazione commerciale per ciascuna varietà. Tali royalty saranno definite dal CREA alla fine della valutazione sulla base delle informazioni relative ad esempio all'effettivo interesse commerciale delle selezioni, alle produzioni medie per ettaro, ecc., contenute nei report prodotti annualmente dalle OP nel corso dell'Accordo di Valutazione.

10.2 Qualora la OP fosse interessata ad avviare la diffusione commerciale di una o più varietà prima della fine dell'accordo di valutazione, il CREA, a seguito di una richiesta formale da parte della OP, potrà decidere di stipulare accordi per la costituzione di impianti commerciali, previa informazione delle altre OP che abbiano sottoscritto il medesimo accordo di valutazione, e senza responsabilità da parte del CREA sulle performance agronomiche e produttive delle varietà

Art. 11. Garanzie

11.1 Le Varietà in oggetto vengono fornite allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse. Il CREA garantisce l'iscrizione al Registro Nazionale dei Fruttiferi delle varietà in oggetto che siano valutate positivamente secondo i termini del presente Accordo.

11.2 Il CREA-OFA non sarà responsabile per eventuali danni che la OP possa subire o provocare a seguito della valutazione in oggetto.

Art. 12. Contraffazioni

12.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, la OP si impegna a collaborare con CREA-OFA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle Varietà di agrumi nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

12.2 Qualora la OP venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle suddette Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Accordo da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA-OFA.

12.3 Al fine di meglio individuare eventuali contraffazioni e/o usi non autorizzati, CREA-OFA comunicherà alla OP il nominativo delle altre OP e delle relative aziende associate in possesso di altri Accordi di Valutazione stipulati con il CREA per ciascuna delle Varietà in oggetto.

12.4 In caso di accertata contraffazione delle Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte.

Art. 13. Risoluzione e Regime successivo alla risoluzione

- 13.1 Fermi restando i rimedi previsti dall'Accordo e dalla legge, e senza pregiudizio per gli stessi, il CREA avrà diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo nel caso in cui la OP si rendesse inadempiente anche ad uno solo degli obblighi assunti.
- 13.2 In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Accordo, il CREA-OFA provvederà ad intimare l'inadempimento alla OP, a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo posta elettronica certificata, con l'espresso avvertimento che in caso di inottemperanza nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della detta comunicazione l'Accordo si intenderà risolto di diritto.
- 13.3 Conseguentemente alla risoluzione, la OP e le aziende elencate in Allegato 3 non potranno più disporre del materiale vegetale fornito e dovranno provvedere alla distruzione del materiale in corso di valutazione. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA-OFA a seguito della comunicazione da parte dell'OP dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Art. 14. Clausola risolutiva espressa

- 14.1 Il CREA potrà risolvere unilateralmente il presente Accordo qualora sia accertata la responsabilità della OP per eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione degli obblighi previsti al precedente art. 7 in particolare di quelli che possano precludere la tutela delle varietà non ancora protette da privativa.

Art. 15. Obblighi di riservatezza

- 15.1 La OP si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo note le caratteristiche e il comportamento delle accessioni varietali, oggetto di valutazione, senza la preventiva autorizzazione del CREA-OFA.

Art. 16. Legge applicabile e controversie

- 16.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
- 16.2 La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 17. Registrazione e spese

- 17.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le Parti riconoscono che, essendo il corrispettivo di

cui al precedente art. 5 assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la registrazione a tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

17.2 L'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) è assolta dal CREA in modo virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 18. Comunicazioni e Disposizioni finali

18.1 Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., (delega il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) alla gestione dà mandato per la gestione e l'esecuzione del presente Accordo di Valutazione, al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA).

Per tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per il CREA

- CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede amministrativa di Rende, Contrada Li Rocchi Vermicelli – 87036 RENDE (CS)
- CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di servizio di Acireale (CT), Corso Savoia, 190 – 95024 Acireale (CT)

e p.c.

- CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese, Via Po 14 – 00198 Roma

Per la OP

- ...

Sarà cura di ciascuna delle parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail, purché la Parte inviante ne conservi copia.

18.2 Le Parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente Accordo e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.

18.3 Il presente Accordo viene formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali ed a spese della OP per verificare la potenzialità produttiva e qualitativa delle varietà in oggetto.

18.4 Il presente Accordo, costituito da n. 11 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto unicamente in forma digitale e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

18.5 L'OP comunicherà alle proprie aziende associate in Allegato 3 gli obblighi assunti nel presente Accordo e le informerà in anticipo in merito alla sottoscrizione di una dichiarazione della "Fornitura del materiale di propagazione" (Allegato 4) con la quale contestualmente

dichiareranno il proprio consenso all'accesso alle parcelle sperimentali da parte del personale del CREA-OFA, al fine di effettuare le verifiche di cui al precedente art. 7, nonché di aver preso visione degli obblighi contrattuali assunti dalla OP.

Per CREA

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Antonio Di Monte
(firmato digitalmente)

Per OP

Il Rappresentante legale
.....
(firmato digitalmente)

SCHENNA

Descrizione varietà

- OTA9 (Sun red) (ibrido diploide di clementine ‘Oroval’ X arancio ‘Moro’). I frutti maturano nel periodo gennaio-febbraio, e si distinguono nettamente da quelli di altri genotipi del genere *Citrus* l’elevato contenuto di pigmento antocianico (di circa 3 volte superiore rispetto all’arancio ‘Moro’). La pezzatura medio-piccola e la presenza dei semi non lo rendono idoneo per il mercato del frutto fresco. Nonostante ciò i frutti di questo ibrido presentano delle caratteristiche nutraceutiche uniche e di gran lunga superiori a quelle di altri agrumi coltivati.
- D2238 (Bellini) (ibrido triploide di clementine ‘Monreal’ X pompelmo tetraploide). La pianta è molto produttiva, poco spinescente ed entra precocemente in produzione. Il frutto, apireno, matura dalla fine di gennaio, circa 2 mesi prima delle più comuni varietà di pompelmo, ma può essere raccolto fino alla fine di aprile. Il peso dei frutti è compreso tra 150 e 250 g. I frutti presentano contenuti di naringina e furanocumarine inferiori rispetto alle comuni varietà di pompelmo.
- A145 (Galatea) (ibrido triploide di clementine ‘Comune’ X arancio ‘Tarocco’ tetraploide). Ibrido apireno di pezzatura media (125-150 g). Spinescenza quasi assente. L’epoca di raccolta è compresa tra metà novembre e fine dicembre. Promettente per il colore intenso e buona consistenza della buccia, e per le pregevoli qualità interne del frutto. Frutto leggermente pigmentato a maturità in alcuni ambienti pedoclimatici.
- C6925 (Ionio) (ibrido triploide di clementine ‘Comune’ X mandarino ‘Avana’ tetraploide). Il frutto è apireno, facilmente sbucciabile, ha un aroma simile al mandarino ‘Avana’, ed ha una pezzatura medio-piccola (90-100g). L’epoca di maturazione è compresa tra novembre e dicembre. La pianta è spinescente, ma la spinescenza è ridotta nei rami terminali
- H4991 (ibrido triploide di mandarino ‘Fortune’ X arancio ‘Tarocco’ tetraploide). Ibrido apireno tardivo. L’epoca di maturazione è compresa tra la seconda metà di febbraio e la prima decade di marzo (Palazzelli). Il peso del frutto è compreso tra 160 e 180g. La polpa è pigmentata, molto dolce (fino a 14° Brix). La buccia è consistente, con grana in alcuni casi grossolana. Sensibile all’ *Alternaria* (evidenze da analisi molecolari, nessuna informazione sulla reale sensibilità in campo). Spinescente. Finora valutata in un singolo ambiente per un solo ciclo produttivo.
- D871 (Red sunset) (ibrido triploide di clementine ‘Comune’ X arancio ‘Tarocco’ tetraploide) mandarino apireno a polpa pigmentata e maturazione tardiva (fine gennaio – metà marzo). Promettente per la notevole pigmentazione e per l’epoca di maturazione. A metà febbraio raggiunge circa 13° Brix e 1,2% di acidità. È stato valutato in combinazione con i portinnesti arancio amaro, citrange ‘Carrizo’ e citrumelo ‘Swingle’. Con quest’ultimo ha mostrato un contenimento della cascola in pre-raccolta.
- Amoa 2, Amoa 4, Amosi 11 (Selezioni nucellari di arancio ‘Moro’). A seguito di una valutazione comparativa, tali cloni nucellari sono stati selezionati per l’elevato contenuto to antocianine nella polpa (superiore rispetto ad altre 26 selezioni nucellari di ‘Moro’). Non sono state effettuate indagini sulla pezzatura dei frutti e sulla produttività media.
- Tarocco CREA-1, tarocco CREA-2. Selezioni clonali di tarocco caratterizzati da epoca di maturazione precoce (dicembre). I frutti iniziano ad accumulare antocianine da metà dicembre nelle condizioni climatiche dell’azienda Palazzelli.

Elenco dei link di articoli divulgativi e delle note stampa degli incontri organizzati

Al fine di dare ampia pubblicità e far conoscere le nuove Varietà in Allegato 1 ai potenziali utilizzatori e alle OP presenti nel territorio nazionale e promuovere il percorso partecipato di valutazione di cui al presente Accordo

- <http://www.lameziaoggi.it/economia/2017/04/10/agricoltura-cia-calabria-incontra-ricercatori-crea/>;
- <https://sciroconews.com/2017/04/10/a-lamezia-un-incontro-della-cia-per-il-miglioramento-genetico-degli-agrumi/>;
- <http://www.freshplaza.it/article/90154/I-ricercatori-del-CREA-di-Acireale-hanno-ottenuto-nuovi-ibridi-di-mandarino-e-pompelmo;>
- [http://www.freshplaza.it/article/90352/Il-CREA-di-Acireale-ha-presentato-una-nuova-strategia-per-la-valutazione-dei-nuovi-ibridi-e-delle-selezioni-clonali.](http://www.freshplaza.it/article/90352/Il-CREA-di-Acireale-ha-presentato-una-nuova-strategia-per-la-valutazione-dei-nuovi-ibridi-e-delle-selezioni-clonali)

Altri

Elenco aziende associate OP che intendono avviare la valutazione delle Varietà in Allegato 1

SCHEMA

Modulo dichiarazione Fornitura materiale di propagazione

FORNITURA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE

nell'ambito dell'ACCORDO DI VALUTAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO DI SELEZIONI DI VARIETA' DI *CITRUS* (PROGRAMMA FAST TRACK) tra il CREA e la OP

Il sottoscritto _____ responsabile dell'azienda _____ associata alla OP _____, ai sensi dell'art.xxxxx dell'Accordo di valutazione firmato in data _____ prot. n. _____,

dichiara

- di aver ricevuto il seguente materiale di propagazione dai ricercatori del CREA-OFA di Acireale (CT) ai fini della costituzione dei campi di valutazione

Varietà	Numero di marze	Tipologia di materiale (reinnesti/piante da vivaio)
OTA9		
D2238		
A145		
C6925		
H4991		
D871		
Amoa 2		
Amoa 4		
Amosi 11		
Tarocco CREA-1		
Tarocco CREA-2		

- di acconsentire all'accesso alle parcelle sperimentali da parte dei ricercatori del CREA-OFA di Acireale (CT) al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dall'Accordo in oggetto;
- di aver preso visione ed essere consapevoli degli obblighi contrattuali assunti dalla OP nei confronti del CREA.

In Fede,